L'anno duemiladiciotto addì del mese di in Reggio Emilia, in Via F.lli	
Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra	
le sottoscritte parti:	
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia, Via	
F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro	
tempore Dott. Domenico Savino, di seguito denominata "Stazione Appaltante";	
e	
, con sede legale a	
in Via n. C.F. e P. IVA ,	
nella persona del Presidente e legale rappresentante, nato/a a	
ile residente a	
in Vian. 1, di seguito denominato "Appaltatore"	
PREMESSO CHE:	
✓ con Determinazione del Direttore ndelveniva	
indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1,	
lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i	
Codice dei contratti pubblici una procedura aperta per l'affidamento in appalto del	
servizio di gestione ed eventuale uso del Campo di Atletica Leggera "Virgilio	
Camparada" sito a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/f per il periodo 1 gennaio 2019 –	
31 dicembre 2020, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima	
della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di	
pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime	
condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi;	
✓ in data u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della	
Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto del Bando di	

gara relativo all'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso in	
oggetto, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della	
Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia,	
nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti	
pubblici, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno	
, ore 12,00;	
✓ il codice identificativo gara è CIG: ;	
✓ con verbale redatto in data N. di Prot., si è	
proceduto all'aggiudicazione in favore di, con un	
ribasso percentuale pari al % sul prezzo posto a base di gara;	
✓ l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n del	
prot. n. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei	
confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità	
delle dichiarazioni – previste nel bando e nel contratto di gara – presentate dalla	
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine	
generale;	
✓ i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla	
sottoscrizione del contratto;	
✓ il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a	
regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Appaltatore, ad integrazione delle	
norme contenute bando e contratto di gara che si intendono qui convenzionalmente	
richiamati;	
✓ le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto	
del sottoesteso contratto recante le disposizioni per l'affidamento in appalto del	
servizio di gestione ed eventuale uso del Campo di Atletica Leggera "Virgilio	

Camparada" sito a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/f, con decorrenza dall'1 gennaio	
2019 e così fino al 31 dicembre 2020, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro	
tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di	
convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto medesimo	
alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al termine massimo del 31	
dicembre 2021,	
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso del Campo di	
Atletica Leggera "Virgilio Camparada", di proprietà comunale, sito a Reggio Emilia	
in Via Melato n. 2/f in favore di, come individuato	
in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere (ove l'Appaltatore sia	
una società/associazione sportiva autorizzata all'uso) la propria attività sportiva e al	
fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo anche a terzi.	
L'impianto, dotato di illuminazione, é composto da:	
- pista anulare a 6 corsie in manto sintetico colato in opera, con annesse:	
a. n. 1 pedana Lungo/Triplo;	
b. n. 1 pedana Asta;	
c. n. 1 pedana Giavellotto;	
d. n. 1 pedana circolare o pedana Alto;	
e. area caduta attrezzi/area giochi di squadra in erba naturale;	
- n. 1 tribuna fissa con capienza max di circa 500 persone, con sottostanti locali ad	
uso ripostiglio e due spogliatoi con relativi servizi igienici;	
- edificio comprendente n. 2 spogliatoi e servizi igienici interni, centrale termica,	
locali adibiti a officina/laboratorio e magazzino, ufficio di direzione, infermeria,	
3	

locale di trattamento acque;	
- fabbricato adibito ad attività di muscolazione;	
- ampia area verde recintata, in grado di ospitare allenamenti di tipo "corsa	
campestre".	
L'impianto è affidato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito	
dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi	
manutentivi secondo l'allegata planimetria, che costituisce parte integrante ed	
essenziale (ALLEGATO 1) del presente contratto.	
Tutti i suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore, che ne conserverà l'uso e la	
destinazione esistenti, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.	
L'impianto viene affidato altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il	
materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la Stazione	
Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della	
struttura e le attrezzature e materiali in dotazione ad essa. Spetterà all'Appaltatore	
provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle	
attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà provvedere alla loro	
riparazione, informandone la Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il	
danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o	
attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture	
imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà	
carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso	
dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.	
Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna,	
4	

salvo il normale deperimento d'uso.	
Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e	
manutentivi, dovranno essere forniti dall'Appaltatore.	
L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione	
di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.	
La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli	
immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla	
Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata	
congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio	
Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione	
in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del	
Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291	
del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218	
del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.	
ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI	
L'Appaltatore dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti	
dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i	
servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche od altre cause e	
circostanze che si articolano nelle seguenti mansioni:	
1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli	
impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio	
di Gestione n. 5 del 05/07/2016), consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse	
società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle	
compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la	
titolarità finale delle assegnazioni.	
5	

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero	
la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e	
dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della	
Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n.	
289, nessun gestore di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto,	
di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei	
calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà	
raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%. Detta percentuale potrà	
essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni	
motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.	
Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità	
dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;	
2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza nella misura massima stabilita	
dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;	
3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto,	
secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale	
da parte di utenti, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. La	
chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre	
festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione	
Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato.	
L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
affidamento sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di	
assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (eventuali	
incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione	

Appaltante;	
4. in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
- atleti per effettuare la propria attività;	
- addetti ai diversi servizi;	
- eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
- eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di	
legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del	
T.U.L.P.S 773/′31 e s.m.i	
Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone	
autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio	
delle strutture e attrezzature. A tale proposito l'Appaltatore, prima dell'inizio	
dell'affidamento, dovrà sostituire a propria cura e spese tutte le serrature	
dell'impianto, consegnandone copia alla Stazione Appaltante e gli è vietato,	
sotto comminatoria di risoluzione del contratto, di concederne copia a terzi,	
chiunque essi siano.	
Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli	
impianti tecnologici.	
E' altresì fatto divieto di accedere o di consentire l'accesso all'impianto con	
autovetture o motocicli o cicli personali, tranne che per ragioni intrinsecamente	
connesse con la gestione. L'Appaltatore risponderà personalmente per danni a	
persone e cose, che avessero a verificarsi in conseguenza della violazione del	
predetto divieto. 5. predignosigiono, varifico, aggiornamento, attuagiono del PIANO DI	
5. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto	
dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M.	
7	
	1

18.03.1996 e s.m.i.). Il predetto documento costituisce parte integrante ed	
essenziale del presente contratto (ALLEGATO 2) e dovrà essere prodotto prima	
della stipula del Contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19,	
comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli	
specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire	
l'organicità degli adempimenti e delle procedure;	
6. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva e scolastica e presenza	
costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici.	
La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di	
funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di	
chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte	
dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto. A	
tal fine la Stazione appaltante si riserva di effettuare durante gli orari di	
apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che	
l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono. L'Appaltatore dovrà	
comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in	
particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli	
impianti tecnologici.	
7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla	
ricezione di un addetto per accogliere l'utenza, rispondere alle telefonate ed	
effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;	
8. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli Uffici ed autorità interessate	
(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo	
Sport del Comune di Reggio Emilia) delle eventuali manifestazioni	
calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto.	
8	
, <u> </u>	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

9. fornire, integrare e tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso	
o scadenza dei prodotti i necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso,	
secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
installato dalla Stazione Appaltante dovrà all'occorrenza sempre essere reso	
fruibile ai terzi utilizzatori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente	
funzionante, sicchè al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto	
della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore	
si avveda, vanno sempre segnalate;	
10. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia e disinfezione degli	
spogliatoi, dei locali di servizio, degli ingressi, degli impianti, degli arredi, delle	
aree verdi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da	
effettuarsi al termine delle attività sportive (gare e allenamenti) e secondo	
modalità e cadenze in grado di garantire condizioni di pulizia adeguate alla	
natura pubblica dell'impianto, come meglio specificato all'ALLEGATO 3 del	
presente contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;	
11. MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI	
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di ordinaria manutenzione dei	
locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto	
delle norme vigenti in materia di sicurezza, intese come manutenzioni	
dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso	
fortuito e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti	
tecnologici esistenti (tranne per le prestazioni ricomprese nell'appalto di "global	
service"), tra cui le necessarie operazioni periodiche contenute nell'apposito	
"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione"	
(ALLEGATO 3), mentre restano a carico della Stazione Appaltante e/o del	
a	

Comune, rispettivamente, le sole spese di manutenzione straordinaria riparativa	
e strutturale e/o di restauro. Le attività manutentive potranno essere svolte	
dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in possesso dei	
requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle leggi	
vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori,	
lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità,	
ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto – tramite	
affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre	
effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante. In caso di accertato pericolo	
per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua	
cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti	
temporanei per evitare danni all'utenza, dandone comunicazione alla Stazione	
Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso. L'Appaltatore dovrà	
altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le	
necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi	
urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione	
delle attività in tutta sicurezza. Spettano all'Appaltatore le attività di	
manutenzione atte a conservare e gestire il complesso sportivo in buono stato,	
accollandosi le relative spese. In via meramente esemplificativa e qui	
richiamando per intero la nozione di manutenzione ordinaria sopraindicata	
competono all'Appaltatore le seguenti spese:	
MANUTENZIONE ORDINARIA:	
A. riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e	
sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie	
ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti	

demants il manis de contratte als	
durante il periodo contrattuale;	
B. riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti	
protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno	
esistenti;	
C. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, per gli intonaci, i	
rivestimenti murali e le impermeabilizzazioni, anche relative a fessurazioni	
derivanti da assestamenti strutturali nei locali degli immobili;	
D. riparazione con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei	
rivestimenti e controsoffitti;	
E. sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;	
F. pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo	
delle acque piovane e condotte fognarie;	
G. riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;	
H. riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro	
·	_
esistenti;	
I. provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.	
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:	
A. revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte;	
B. controllo mensile dell'efficienza impianto antincendio;	
C. pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque	
piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;	
D. controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zona	
docce);	
E. controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;	
F. pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni e controllo delle	
11	
I I	

guarnizioni di tenuta degli stessi;
G. verifica periodica del funzionamento lampade delle luci di emergenza e/o
relative batterie esaurite e loro eventuale sostituzione, tabellone elettronico
segnapunti, impianto di amplificazione, prese e interruttori di corrente,
prese telefoniche, impianti di allarme, asciugacapelli, etc.;
H. controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole
riparazioni;
I. controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le
rispettive scadenze;
J. cura della pista e dell'area verde circoscritta, che comprende l'allestimento
delle attività sportive secondo le necessità e le richieste delle associazioni
sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del
terreno, concimazioni, ripiano di eventuali dislivelli, semina e sfalcio
periodico dell'erba, ripristino del manto erboso);
K. cura del percorso in terra battuta con riporto di terra, se necessario e
manutenzione e cura dell'area verde perimetrale, che comprende la semina,
lo sfalcio periodico dell'erba, il ripristino del manto erboso, la potatura delle
piante, cura delle siepi e pulizia di tutti i viottoli interni. Tutte le prestazioni
di servizio legate alla cura del verde sono a carico dell'Appaltatore il quale si
assume anche l'onere di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per
compiere tali operazioni di manutenzione del verde fra le quali in particolare
si annovera anche l'abbattimento di piante e siepi qualora fosse necessario.
La potatura siepi e piante arboree, nello specifico, verrà eseguita nel periodo
invernale in accordo con le indicazioni fornite dai competenti Servizi
comunali; la potatura arbusti fioriti verrà eseguita a cicli regolari nel caso in
12

cui se ne ravvisi la necessità. Gli interventi consisteranno nell'eliminazione	
del materiale secco o indebolito e nel diradamento delle ramificazioni. Per	
quanto non contenuto nel presente articolo, si rimanda alla vigente raccolta	
promozionale degli usi della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.	
Degli interventi di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore deve redigere	
sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve	
essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato alla Stazione	
Appaltante ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto	
registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori	
in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il	
rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81 e s.m.i. e del D.P.R. 1	
ago 2011 N. 151 s.m.i., per quanto di propria competenza.	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE:	
Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di manutenzione	
straordinaria riparativa e l'obbligo di acquisto e sostituzione delle lampade dei	
fari di illuminazione dell'impianto, mentre sono a carico dell'Amministrazione	
Comunale quelle straordinarie di restauro e di risanamento conservativo, quali	
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità	
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi	
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano	
destinazioni d'uso compatibili. Ne fanno parte il consolidamento, il ripristino e	
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi	
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli	
elementi estranei all'organismo edilizio, oltreché gli interventi di	
ristrutturazione edilizia. L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare	
42	

della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante,
interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino
improrogabili in quanto imprevisti ed imprevedibili, per motivi di pubblica
incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola
spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge. La Stazione
Appaltante o l'Amministrazione Comunale non effettueranno interventi di
manutenzione straordinaria sostitutivi di interventi di manutenzione ordinaria
non effettuati per incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la
necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore
delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia,
disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore,
anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.
Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione
Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di
sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da
qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o
carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e
delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna. Al
termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata in
buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine
di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con
la Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione
del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione
Appaltante e di tutti gli Enti e Autorità preposte, producendo tempestivamente,
 a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le

certificazioni necessarie. Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla	
Stazione Appaltante per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni	
relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del	
medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio	
dell'Appaltatore.	
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI:	
Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzione di ordinaria e	
straordinaria degli impianti di riscaldamento, di acqua calda sanitaria e	
irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo	
all'Appaltatore) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo Sport e	
all'Amministrazione Comunale attraverso apposito appalto. La quota di	
manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione verrà addebitato al	
Concessionario.	
La Fondazione per lo Sport provvede al rimborso all'Amministrazione	
Comunale del relativo onere e ne addebita all'Appaltatore la quota di sua	
competenza relativa alla manutenzione ordinaria.	
L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o	
attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate	
dell'Amministrazione Comunale;	
12. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione	
Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a	
prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante,	
mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò	
preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del	
Fuoco, Presìdi Sanitari, ecc.);	

13. eventuale attivazione del Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni implicanti	
ingresso a bigliettazione nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;	
14. eventuale conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'Art. 12.	
Le attività di:	
a. manutenzione delle aree verdi sportive e perimetrali;	
b. manutenzione degli impianti tecnologici;	
c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione)	
potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della	
relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in	
materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al	
subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità	
dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e	
in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.	
Saranno a carico del Comune di Reggio Emilia e della Stazione Appaltante le spese	
relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e	
sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e	
penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma"	
degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della	
stesura del verbale di consegna.	
Salvo per ciò che riguarda l'obbligo della sostituzione dei fari di illuminazione,	
l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti	
tecnologici e l'adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna	
responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per quanto indicato	
nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando	
inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo	
16	

rischio dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a:	
A. tutte le utenze (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi	
urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica	
inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento ecc.). A tal fine, nel caso	
in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome,	
l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione. La produzione	
dei relativi contratti prima dell'inizio dell'affidamento è condizione	
preliminare per la stipula del presente contratto.	
Relativamente alle spese per il pozzo di irrigazione condiviso con l'impianto	
natatorio confinante, l'Appaltatore definirà preventivamente le modalità di	
calcolo della quota parte di spesa a lui imputabile;	
B. l'acquisto di materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la	
spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei	
macchinari oltre che della loro manutenzione e sostituzione, la	
manutenzione del prato dell'area verde;	
C. l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli	
arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti.	
Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di	
inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o	
l'imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità.	
L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di	
pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità	
sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con	
modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.	

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei	
rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti,	
ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area	
verde, volturando a proprio nome nel caso di aree verdi di pertinenza anche la	
titolarità del servizio "Giroverde". L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a	
tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della	
"Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.	
Rimangono invece a carico dell'Appaltatore o delle Società sportive richiedenti tutti	
gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali, senza	
alcun onere a carico della Stazione Appaltante o del Comune.	
L'Appaltatore dovrà inoltre:	
A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un	
"Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone	
le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e	
sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate	
dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà	
comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in	
consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in	
possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la	
responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane	
impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le	
relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di	
manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico	
dell'Appaltatore" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la	
Stazione Appaltante. Il personale dell'Appaltatore che verrà a contatto con	

l'utenza dovrà essere personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a	
sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;	
B. produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della	
denominazione delle società e scuole che fruiscono degli spazi, il numero di	
ore prestate giornalmente per il funzionamento dell'impianto, il numero di	
utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio	
utilizzato;	
C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate	
e delle spese sostenute, per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate	
delle fotocopie complete (fronte-retro) dei documenti giustificativi di	
appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare	
riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena	
disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime. In mancanza	
degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà	
liquidato;	
D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo	
rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite eventuale	
contribuzione per le spese sostenute. L'Appaltatore è tenuto a garantire	
l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle condizioni climatiche ed	
altre cause o circostanze, salvo cause di forza maggiore.	
L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di	
conoscere perfettamente l'impianto in seguito a sopralluogo, di averne preso visione	
in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e	
strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in	
19	

specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa	
ed eccettuata, in cui si troverà ad operare, accettando incondizionatamente e senza	
riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.	
L'Appaltatore conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le	
norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione,	
disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta	
differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D. Lgs. N.	
50/2016, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del	
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica	
amministrazione ed in particolare dal D.M. Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri	
ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di	
prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali	
minimi per il servizio di gestione del verde pubblico), l'offerente deve fornire una	
lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore,	
denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta	
ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo,	
presunti conformi, l'Appaltatore, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei	
detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei	
prodotti, è tenuto a rilasciare dichiarazioni con le quali attesta che i prodotti	
detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.	
L'Appaltatore è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni	
imposte dall'Autorità Sanitaria Locale.	
ART. 3 – CAMPI GIOCO	
Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da	
terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di	
20	

sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni,	
dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta al	
Concedente ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi	
in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.	
Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura	
patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti	
dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di	
tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori,	
soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.	
Nel caso organizzi direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale	
"gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.	
Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al	
Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici	
utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà	
avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore	
dell'impianto".	
Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto	
organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,	
da convenirsi tra le parti.	
Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in	
attuazione a collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà	
rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di	
concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una	
realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di	
prelazione sulle altre, Concessionario compreso.	
21	

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva	
sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a	
copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente,	
con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni	
alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di	
sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto	
a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale	
adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme	
in materia.	
A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente,	
liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire	
la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei	
requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando	
una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività	
prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come	
da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatti dal Concessionario (e	
facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo",	
secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita	
sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato	
dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero	
previsti ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo	
estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).	
A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario	
condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini	
dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai	
22	

fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da	
parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non"	
si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità	
dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del	
Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di	
eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.	
Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di	
provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due	
commi del successivo Art. 23.	
ART. 4 - MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	
L'Appaltatore è tenuto a garantire le seguenti modalità di fruizione dell'impianto:	
durante il periodo di apertura delle scuole:	
- accesso gratuito alle scuole di ogni ordine e grado, da lunedì a sabato (nelle	
giornate prefissate), secondo le modalità definite in base all'apposita	
convenzione stipulata tra Comune di Reggio Emilia e Ministero	
dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e previa prenotazione	
dell'impianto con almeno due giorni di anticipo;	
- l'eventuale accesso di pubblico dietro pagamento di biglietto o tariffa di	
entrata potrà essere consentito, limitatamente all'area pista, percorsi esterni e	
spogliatoi, solo nel rispetto delle norme stabilite dal T.U.L.P.S. 773/31 e	
dell'ottenimento dei relativi provvedimenti autorizzatori;.	
- accesso consentito ai soli atleti appartenenti alla società sportive da lunedì a	
venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 21,00. Potranno eccezionalmente essere	
ammessi singoli atleti, dietro autorizzazione dell'Appaltatore,	
compatibilmente e nel rispetto di altre attività sportive già calendarizzate e	
22	

previo adempimento di obblighi ed oneri, anche procedurali, che esonerino	
l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per fatti o circostanze non imputabili	
a suoi inadempimenti gestionali diretti.	
Nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica l'impianto rimarrà nella piena	
disponibilità dell'Appaltatore. Gli orari di apertura dell'impianto andranno esposti	
agli ingressi e devono essere rispettati in maniera puntuale. Nel caso di prestazioni	
non erogate, il corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto.	
ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO E FACOLTA' DI RECESSO	
L'Appalto ha decorrenza dal 1 gennaio 2019, ovvero dalla data di consegna	
dell'impianto e così fino al 31 dicembre 2020 , salva la facoltà della Stazione	
Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la	
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento	
del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 31	
dicembre 2021. Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la	
volontà di procedere al prolungamento del contratto.	
E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi	
momento, salvo preavviso di almeno un mese.	
Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'Art.	
1671 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa il pagamento del	
corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.	
Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua	
scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).	
La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a	
favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con	
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo	
24	

I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	
L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo	
del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori	
beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di	
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità"	
approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3,	
allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del	
presente contratto (ALLEGATO 4). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di	
recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di	
violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.	
ART. 6 – PENALI	
L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua	
spettanza.	
Con cadenza periodica ed almeno trimestrale un incaricato dalla Stazione	
Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del	
servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito	
verbale da depositarsi presso la Stazione Appatante	
Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà	
copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un	
termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di	
verifica.	
Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate	
inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa	
diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:	
✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
25	

200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;	
✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;	
✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di	
EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del	
servizio;	
√ nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti il servizio di	
sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni, cui sia tenuto in base al	
presente contratto, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte,	
la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
(centocinquanta);	
✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso	
dell'impianto da parte di terzi utilizzatori si applicherà una penale di EURO	
500,00 (cinquecento) per ogni violazione dell'obbligo;	
✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;	
✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
circostanze, determinerà, oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo di	
cui al successivo art. 8, l'applicazione di una penale di EURO 200,00	
(duecento) per ciascuna omissione;	
✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione	
26	

in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei	
competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per	
ciascuna violazione.	
La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o	
eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione	
delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di	
corrispettivo, di provvedere altrove ed anche a costi superiori con diritto di rivalsa	
nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli	
ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o	
servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.	
In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore	
inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
di cui al successivo Art. 14 (risoluzione del contratto).	
ART. 7 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla	
Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta	
direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da	
porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione,	
quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione	
Appaltante.	
Dovrà inoltre essere garantito l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole di ogni	
ordine e grado del territorio, secondo le tipologie e modalità contenute nella	
Convenzione stipulata tra Comune di Reggio Emilia, MIUR e CONI, per lo	
svolgimento di lezioni mirate di attività motoria, ivi comprese le competizioni finali	
(es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la stessa Direzione Didattica si	
27	

accume tutto la recononcabilità civili a nonali connecca all'uca dell'impianto in parale	
assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati	
durante l'utilizzo.	
La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere	
inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 5	
(cinque) giornate all'anno del complesso sportivo in oggetto per proprie iniziative o	
per iniziative di terzi patrocinate dalla Fondazione medesima.	
La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento	
del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in	
corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta	
giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore	
individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla	
Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere	
utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate,	
previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.	
A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per	
attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a	
due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a	
quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno	
essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.	
L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante	
l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento	
degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e	
l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nelle stagioni successive,	
28	

fino a	totale pagamento dei debiti. Il termine di 30 (trenta) giorni indicato nel	
	te comma deve intendersi come quello in cui la somma è effettivamente	
	osta all'Appltatore e non quella in cui è stato eventualmente dato	
	ntuale Istituto di Credito l'ordine di bonifico.	
	3 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO	
In rel	azione all'uso dell'impianto, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione	
Appali	cante a titolo di canone concessorio la somma annua di Euro 1.500,00 (diconsi	
eurom	illecinquecento/00) oltre I.V.A., da corrispondersi annualmente in due	
soluzio	oni di pari importo entro e non oltre il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni	
anno.		
Il cano	ne potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale a seguito di leggi	
soprav	venute, ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di	
provve	edimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento	
tariffar	rio, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o del	
Comu	ne di Reggio Emilia.	
Il pag	amento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del	
corrisp	pettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento anche di	
una so	la rata il contratto si intende risolto ipso facto et iure ed la Stazione Appaltante	
provve	ederà ad individuare un nuovo Appaltatore, cui affidare la conduzione	
dell'im	pianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.	
La Sta	azione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di EURO	
	(oltre IVA) (diconsi/00 oltre IVA), al netto degli oneri	
della s	icurezza (quantificati in Euro (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio	
2019 -	- 31 dicembre 2020 e Euro (oltre IVA) per il periodo di	
prolun	gamento del contratto e dedotto il ribasso percentuale praticato in sede di	
	29	

gara pari al%, e così per un totale netto annuo di Euro (oltre	
IVA) (diconsi euro/00 oltre IVA), da corrispondersi in quattro	
rate trimestrali posticipate di Euro cadauna (oltre IVA) alle	
scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari	
fatture.	
Il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in	
dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.	
Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal	
secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di	
prolungamento del contratto oltre il limite del 31 dicembre 2020.	
La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su	
richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che	
dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si	
riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà	
l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi	
dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali	
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero	
disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie	
di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio	
annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del	
corrispettivo.	
Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.	
Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 3 giorni e fino a 10 giorni, dovuta	
a cause non imputabili all'Appaltatore, come è per il caso di interventi di	
manutenzione straordinaria decisi dalla Stazione Appaltante, il canone sarà	
30	

proporzionalmente ridotto e non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo	
a titolo di compensazione per i mancati introiti. Per periodi di interruzione	
dell'attività superiori a 10 giorni e fino a 30 giorni dovuta a cause non imputabili	
neppure minimamente all'Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna inoltre ad	
indennizzare l'Appaltatore del 50% del costo del personale per un massimo di 20	
giorni, rimanendo ogni altro onere in capo all'Appaltatore medesimo.	
Per periodi di interruzione dell'attività superiore a 30 giorni, ciascuna delle parti,	
ferma restando l'applicazione del comma precedente, può unilateralmente e senza	
altre penalità recedere dal contratto, dandone semplice comunicazione scritta alla	
controparte.	
L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di	
assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In	
particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:	
– con sede a in Via	
IBAN: indicando nella persona del Sig.	
nato a il e residente a	
in Via n C.F e del Sig.	
, nato a il	
e residente a a in Via	
, i soggetti delegati	
ad operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative	
agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva	
alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente	
tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad	
assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.	

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi	
previsti dalla citata normativa.	
L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei	
confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non	
esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.	
L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla	
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia	
relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie	
controparti contrattuali.	
ART. 9 - CAUZIONE	
Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del	
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta	
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2	
e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di	
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da	
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per	
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti	
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è	
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la	
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso	
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della	
32	
32	ĺ

cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa	
sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione	
del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della	
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo	
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei	
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni	
Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto	
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza	
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla	
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti	
all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la	
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in	
sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al	
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta	
dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del	
D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al	
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione	
di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della	
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione	
Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le	
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in	
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le	
imprese.	

Alla scadenza dell'appalto (31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021 nel caso di	
prolungamento del contratto), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito	
provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni	
richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di	
regolare istanza scritta.	
ART. 10 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	
L'impianto sportivo è destinato ad attività di carattere sportivo.	
La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto	
indicato agli articoli precedenti.	
Ai fini dell'attività di coordinamento l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi	
di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o	
ricevere comunicazioni da trasmettere prima della decorrenza del contratto.	
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione	
Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo stesso contratto	
come previsto dal D.Lgs.n.196/03 e s.m.i	
Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino	
emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno	
essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina	
delle attività rumorose.	
L'Appaltatore è tenuto inoltre a munirsi di tutti i provvedimenti autorizzatori e di	
Pubblica Sicurezza necessari ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella	
relativa licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.	
Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,	
l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in	
particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli	
34	

impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal	
D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il	
Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i	
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con	
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-	
quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i	
Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la	
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Appaltatore dovrà inviare nei tempi	
che saranno indicati apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria	
responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori dell'impianto	
sportivo.	
ART. 11 – PUBBLICITA′ – SPAZI PER COMUNICAZIONI	
L'Appaltatore ha diritto esclusivo di installare, nel rispetto di ogni norma stabilita in	
materia ed in particolare del "Codice della strada" (Decreto Legislativo 30 aprile	
1992, n. 285 e s.m.i.), materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il	
periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione	
Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le	
imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni	
responsabilità.	
I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture	
dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che	
assistono alle manifestazioni.	
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che	
costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico,	
alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti	
35	

o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente	
rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.	
Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria, o stipulato con imprese specializzate in	
materia di pubblicità e pubbliche affissioni, non potrà avere una durata superiore	
alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel	
presente articolo.	
I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o	
dai terzi che la espongono, se autorizzati.	
Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali	
targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,	
sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.	
All'Appaltatore è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi	
pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura	
autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere	
comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.	
Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società	
sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che	
ne può consentire senza discriminazione la fruizione.	
ART. 12 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,	
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.	
Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di	
tutte le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento	
dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.	
L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali	
esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, di sicurezza e di	
36	

destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono e le	
caratteristiche strutturali, è autorizzato ad allestire all'interno dell'impianto un	
servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore	
accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, dei vari	
operatori e dei fruitori dell'impianto.	
La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore ad un terzo,	
restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente	
contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.	
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione	
da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) tutti i provvedimenti	
autorizzativi necessari ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in	
particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).	
Il servizio di ristoro potrà altresì essere organizzato all'interno della struttura	
mediante la gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi	
di conforto, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.	
L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è	
altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno	
dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
destinato.	
L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto	
depositando, prima dell'inizio della relativa attività, i predetti contratti di subappalto	
presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì	
munirsi di ogni provvedimento autorizzatorio da trasmettersi preventivamente alla	
Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore, al momento del deposito degli eventuali subcontratti per la	
37	

concessione dell'attività di vendita e somministrazione, trasmette altresì la	
dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti	
l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N.	
50/2016 e s.m.i Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti	
devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.	
I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di	
esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e	
responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita,	
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.	
Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un	
eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in	
concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in	
quanto previste.	
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss.	
Codice Civile, anche in deroga all'Art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme	
stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo,	
senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano	
verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.	
A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a	
conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una	
delle seguenti fattispecie:	
qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo per qualità e	
quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;	
ottenuto i amdamento, specificati nei presente contratto;	

✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
√ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente
contratto;
✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi
specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –
"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
✓ in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e
norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità"
(ALLEGATO 4)
✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere
di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei
modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare
modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante; ✓ sub-concessione globale del servizio concesso.
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante; ✓ sub-concessione globale del servizio concesso. Le parti inoltre convengono circa il fatto che all'Appaltatore, salvo preavviso di
nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante; ✓ sub-concessione globale del servizio concesso. Le parti inoltre convengono circa il fatto che all'Appaltatore, salvo preavviso di almeno 30 giorni, è data facoltà di risolvere o modificare unilateralmente il presente

determinazioni relative al presente impianto.	
·	
Le parti convengono infine di risolvere o modificare consensualmente il presente	
contratto nei modi e tempi che saranno valutati come necessari ed opportuni nel caso	
di avvio da parte del Comune di Reggio Emilia, proprietario dell'impianto, di	
eventuali lavori che incidono sostanzialmente sul contratto medesimo.	
La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte	
della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento	
all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un	
congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i	
In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli	
inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza	
pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
sopportate.	
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione	
Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla	
cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento "ope legis" del presente	
contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi	
dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D.	
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i	
Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o	
inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto	
con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.	
40	

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento	
dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,	
interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di	
proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei	
prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una	
delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.	
In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale,	
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria,	
qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di	
idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre	
imprese mandanti.	
Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di	
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di	
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal	
contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
N. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,	
interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente	
partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla	
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo	
prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare	
d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in	
offerta.	
ART. 16 - ALLESTIMENTI TECNICI	
Gli allestimenti tecnici in ragione della disciplina praticata e la pulizia anche	
41	

straordinaria della tribuna restano a carico dell'Appaltatore, che non potrà	
pretendere alcun compenso aggiuntivo e devono essere effettuati in modo da	
garantire al meglio lo svolgimento delle attività.	
Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e	
pregiudizio al prosieguo dell'attività.	
ART. 17 - OBBLIGHI FISCALI	
L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione	
delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
ART. 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso	
sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità,	
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N.	
50/2016.	
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105	
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato	
nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e	
comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.	
L'oggetto del presente articolo è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e	
s.m.i. secondo il dettaglio di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara.	
ART. 19 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE	
SOCIALE	
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione	
intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della	
variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto	
comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica	
42	

dell'atto notarile tale variazione.	
La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei	
pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.	
ART. 20 – RISORSE UMANE	
Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di	
garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il	
riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario da	
parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in	
merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di	
soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi",	
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.	
L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione	
dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata,	
garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante	
relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.	
L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il	
servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura	
dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla	
calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro	
anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.	
Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	
l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori	
impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e	
retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di	
Lavoro "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi	
43	

integrati/multiservizi", nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti	
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più	
rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella	
quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad	
applicare il sopraindicato CCNL anche nel caso di prolungamento del contratto.	
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad	
Associazioni stipulanti o receda da esse.	
Nel caso l'Appaltatore sia una società sportiva essa è obbligata a produrre copia	
conforme del contratto sottoscritto con eventuali associati, cui sia affidato, dietro	
compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di svolgere attività finalizzate allo	
svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto, assumendo per sé l'obbligo	
di rispetto di ogni norma in materia e liberando la Stazione Appaltante per ogni	
responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e	
comprovando tramite idonea documentazione contabile il pagamento del compenso	
agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei	
flussi finanziari.	
L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette	
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,	
trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la	
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e	
antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e	
s.m.i – "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".	
L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i	
documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di	
44	

compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi	
momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a	
comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.	
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di	
Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i	
subappaltatori.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,	
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di	
•	
Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6	
del D. Lgs. N. 50/2016 e.s.m.i	
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui	
all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i	
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia	
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con	
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata	
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,	
società o consorzio.	
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
45	

ulteriore subappalto.	
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal	
presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla	
Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto	
del contratto.	
L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie	
risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei	
beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.	
L'Appaltatore al momento dell'inizio del rapporto contrattuale dovrà fornire alla	
Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e,	
relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche	
e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente	
ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette	
al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni	
predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua,	
mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente	
comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo,	
qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante,	
espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può	
anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.	
Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti	
dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.	
L 'Appaltatore dovrà farsi carico :	
dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;	
46	

del controllo e della garanzia del servizio effettuato;	
della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla	
sostituzione di unità lavorative assenti;	
della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.	
In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti	
precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione	
all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di	
pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti	
presposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà	
ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.	
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà	
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.	
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle	
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei	
confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri	
associati nel caso di società sportive.	
Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del	
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà	
essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli	
DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti	
l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale,	
assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di	
gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in	
grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di	
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.	
47	

	Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi,	
	definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
	assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa	
5	Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.	
1	Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa	
	Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità	
	civili o penali dell'Appaltatore.	
(Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo	
	decoroso ed igienico.	
I	L'Appaltatore nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà	
ı	munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,	
	contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora	
i	il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi	
	conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc).	
5	Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :	
	tessere di riconoscimento e distintivi;	
	materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.	
I	Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di	
	mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in	
1	modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.	
I	L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi,	
	della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.	
I	La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle	
I	persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di	
1	lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.	
	48	

49	
Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il	
trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.	
sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve	
prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,	
La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche	
assunto.	
Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno	
richiesti dalla Stazione Appaltante.	
capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità	
al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente	
assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative	
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve	
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in	
del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure"	
in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tale	
minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed	
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei	
tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della	
L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a	
dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.	
costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione	
impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa	
Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno	

contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il	
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione	
Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto	
concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.	
Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi	
i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante, o vi siano eventuali	
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La	
sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza	
contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 14 del presente	
contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano	
interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto,	
l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai	
sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso	
conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.	
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a	
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende	
qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti,	
che le stesse non possano evitare. ART. 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE	
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008, n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME	
COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE	
DAL D.M. 6 GIUGNO 2005	

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'affidamento, per quanto di propria	
competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed	
obbligazioni.	
Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e	
contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro	
non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in	
merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle	
persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle	
attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.	
L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la	
"culpa in vigilando" derivante da:	
a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui	
impiegato per i lavori e la gestione, che non è mai configurabile come rapporto di	
lavoro subordinato o parasubordinato;	
b) il regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del	
numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso,	
l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza,	
l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in	
affidamento.	
L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse	
umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9	
aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).	
L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, è	
obbligato a fornire mensilmente alla Stazione Appaltante copia dei modelli	
comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti	
51	

di cui al presente articolo. Tali copie saranno determinanti per la liquidazione della	
Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele	
necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli	
operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e	
privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante	
da ogni responsabilità.	
L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle	
cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il	
completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.	
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile.	
A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a	
presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto	
ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con	
primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile	
verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per	
persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato	
periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandoli a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.	
La polizza dovrà prevedere:	
✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti	
sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste	
dall'art. 583 del Codice Penale;	
✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale	
52	

addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e	
realizzazione dell'evento presente nell'impianto.	
Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano	
tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento	
di tale attività.	
La copertura assicurativa è elemento essenziale del presente contratto e i relativi	
oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto	
dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle	
eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico	
spettacolo - VV.F A.U.S.L.	
In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà	
l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle	
manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della	
sicurezza antincendio), 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi	
sportivi multifunzionali), e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).	
Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate alla Stazione	
Appaltante.	
Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i	
collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori,	
idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente	
previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.	
In particolare spetta all'Appaltatore l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate,	
(elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di	
53	

seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di	
quelle riferibili all'impianto:	
1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;	
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli	
idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche	
speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.);	
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;	
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;	
8. controllo semestrale cabina elettrica;	
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone;	
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività;	
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc.;	
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas;	
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo;	
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme;	
15. controllo semestrale impianto campane allarme;	
16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;	
17. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;	
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	
differenziali in base al D.P.R. 462/2001;	
54	

20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore;	
21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto	
di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle	
specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline	
praticate nell'impianto gestito.	
Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze	
quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni come indicato:	
- degli estintori;	
- degli idranti e dei naspi antincendio;	
- degli impianti di spegnimento;	
- delle porte tagliafuoco;	
- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
- del pulsante di sgancio attività;	
- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
- dei pulsanti di allarme incendio ecc.;	
- dell'impianto di comunicazione sonora;	
- dell'impianto campane allarme;	
- delle luci di emergenza;	
- della segnaletica di sicurezza;	
- dell'impianto gas ecc.;	
- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e	
porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso	
fiamme libere;	
namme more,	
55	

- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,	
ripostigli ed archivi.	
Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla	
legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione	
segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.	
La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente	
a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.	
Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle	
strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore,	
previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici	
comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà	
l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari,	
liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.	
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica	
Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei	
controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione	
l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle	
sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare	
nel corso della nuova stagione sportiva.	
L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla	
sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come	
da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque	
essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività	
presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel	
56	

Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S	
In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si	
impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero	
sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le	
manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico	
attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza	
antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal	
D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i Se	
l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà	
avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.	
L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e	
gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed	
infortuni al proprio personale, ai fruitori ed all'eventuale pubblico presente.	
In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore	
provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o	
limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone	
comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la	
Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e	
mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.	
L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte,	
con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di	
interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la	
prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.	
ART. 22 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE	
INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del	
contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e	
dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e	
s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.	
La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:	
a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;	
b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione	
del medesimo.	
La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
ART. 23 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE	
DEL CONTRATTO	
La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente	
appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente	
articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.	
E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte	
le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo	
amministrativo.	
ART. 24 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA	
L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio	
del servizio:	
a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;	
b. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con	
indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse,	
nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità	
o eventuali altre modalità di esecuzione;	
58	

c. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art.	
2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso	
il medesimo ;	
d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e	
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31	
e 38 del D. Lgs N. 81/2008.	
Il suddetto calendario dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante che si	
riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.	
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI	
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti	
al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.	
ART. 25 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto	
disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
Reggio Emilia, li	
La Stazione Appaltante	
L'Appaltatore	
59	